

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DI PARTE DELL'AREA PUBBLICA DESTINATA A VERDE PRESSO LA CINTA MAGISTRALE, BASTIONI SAN ZENO E SAN BERNARDINO – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

L'Associazione *Legambiente Volontariato Verona* (d'ora innanzi: "Associazione"), con sede in Verona, Via Bertoni, 4, C.A.P. 37122 Verona, C.F. 93070270231, nella persona della Presidente e legale rappresentante, Chiara Martinelli, , autorizzata, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione, P.G. n. 417091, del 31/12/2018, come integrata con comunicazione via e-mail, del 25/03/2019, riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di ambiente e sua salubrità, gestione di edifici e spazi pubblici, salute e qualità della vita, attività sociali, partecipazione ed aggregazione, educazione alla cittadinanza e alla legalità, sviluppo sostenibile, cultura, sport e tempo libero, valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio, opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale;
- La pubblicizzazione della proposta dell'Associazione sulla pagina Web del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alle Circoscrizioni

I e II, in data 01/03/2019 (P.G. n. 76708, del 01/03/2019), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;

- Il parere favorevole all'intervento espresso dalla Direzione Patrimonio Espropri (P.G. n. 105021, del 26/03/2019, con integrazione via e-mail, del 02/04/2019); dalla Direzione Strade Giardini Arredo Urbano (P.G. n. 128145, del 10/04/2019); dalla Direzione Edilizia Monumentale Civile e Impiantistica (P.G. n. 142415, del 19/04/2019);
- La Determinazione dirigenziale n. 3610, del 25/07/2019, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

EVIDENZIATO CHE:

- L'area oggetto della proposta, rientra nell'Accordo di Valorizzazione siglato, in data 19/12/2012, ai sensi dell'art. 12, co. 4, D.lgs. n. 42/2004, tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, l'Agenzia del Demanio-Direzione regionale del Veneto e il Comune di Verona, al fine di valorizzare alcune zone della città, tra cui il Compendio della Cinta Magistrale di Verona;
- Tale Accordo prevede la possibilità di ricorrere a forme di cooperazione con soggetti terzi (singoli o associati) che operino in via sussidiaria rispetto al Comune, attuando attività che rendano fruibili le aree (tra cui, presidio e sorveglianza, pulizia quotidiana e/o periodica, sfalcio e manutenzione ordinaria del verde), con durata a medio/lungo termine (art. 3, Accordo di Valorizzazione), previa valutazione della competente Soprintendenza e sotto il diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato;
- L'area in oggetto ricade, altresì, nei successivi Atti di Concessione, siglati tra l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Veneto e il Comune di Verona (Rep. n. 1790/Prot. Loc. n. 74, del 17/12/2018 e Rep. n. 1791/Prot. Loc. n. 75, del 17/12/2018), per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024, riguardanti il complesso immobiliare della Cinta Magistrale, per la fruizione pubblica della medesima e per la realizzazione di finalità istituzionali;
- Gli Atti di Concessione, riprendono espressamente per il Comune la facoltà, già evidenziata dall'Accordo di Valorizzazione, di affidare a terzi, a propria cura, spese e responsabilità, la gestione dei beni oggetto di concessione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti di utilizzo della Cinta Magistrale (art. 6, Atto n. 1790/2018 e art. 7, Atto n. 1791/2018), fermo restando il divieto di sub-concessione (art. 5, Atto n. 1790/2018 e art. 6, Atto n. 1791/2018);
- Con Decisione di Giunta Comunale n. 67, del 14/11/2018 è stato espresso parere favorevole alla realizzazione di uno Skate-Park, denominato *Parco della Cultura Urbana*, per la rigenerazione urbana e l'organizzazione di attività sportive, aggregative e per il tempo libero nella porzione di Cinta Magistrale situata nel tratto di area sportiva tra i bastioni di San Zeno e San Bernardino, area in parte interessata dal presente Patto;
- Il presente Patto ha natura di accordo amministrativo ex art. 11, L. n. 241/1990 e s.m.i. (art. 2, lett. e), Regolamento), mantenendo l'Amministrazione la facoltà di recesso unilaterale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Nello specifico, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dal Patto ove necessario per la realizzazione dell'ora citato progetto di interesse pubblico denominato *Parco della Cultura Urbana*,

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO ED EVIDENZIATO,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e valorizzazione di un'area pubblica destinata a verde, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 31/12/2018 (P.G. n. 417091) e successiva integrazione via e-mail, del 25/03/2019.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

L'Associazione si impegna a svolgere attività di pulizia, di manutenzione ordinaria e di valorizzazione dell'area pubblica destinata a verde situata nella Cinta Magistrale di Verona, presso

i bastioni San Zeno e San Bernardino.

Nello specifico:

- Le attività periodiche di pulizia e di manutenzione ordinaria riguardano gli spazi:

- attorno alle porte di sortita dei bastioni San Zeno e San Bernardino;
- attorno alla zona destinata a parcheggio;
- lungo il percorso podistico denominato *Cross delle Mura – Percorso podistico, storico e naturalistico*.

La manutenzione ordinaria del verde include la rimozione del medesimo successivamente agli sfalci e deve essere condotta secondo le indicazioni della R.U.P., di cui al successivo punto n. 4, in coordinamento con la competente Soprintendenza e il Corpo Forestale dello Stato, come da Accordo e Atti di Concessione citati in premessa;

- L'attività di valorizzazione degli spazi consiste nella promozione di iniziative, manifestazioni e organizzazione di visite guidate da parte dell'Associazione, in coordinamento con il Comune e previa le necessarie autorizzazioni del caso.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto di Sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il Patto quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dalla R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 3128 del 26/06/2019, è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) la d.ssa Silva Polo, Responsabile Impiantistica Sportiva presso la Direzione Sport.

La R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

In relazione alle attività di manutenzione ordinaria del verde, di cui al punto n. 2, provvede al necessario coordinamento con la competente Soprintendenza, con il Corpo Forestale dello Stato e con gli Uffici preposti, con particolare riferimento alla Direzione Edilizia Monumentale Civile ed Impiantistica, come da parere espresso in data 19/04/2019 (P.G. n. 142215/2019).

Per lo svolgimento delle attività del Patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Chiara Martinelli, _____, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione alla R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e

valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dall'Associazione agli spazi oggetto del presente patto dovranno essere preventivamente comunicati alla R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e saranno dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica indicata dalla R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, entro un mese dalla scadenza del Patto di Sussidiarietà, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che potranno essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina Web del sito istituzionale dedicata alle azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati della collaborazione con l'Associazione, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, e nei limiti delle risorse economiche disponibili, possono essere previsti, contributi fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) complessivi. L'erogazione dei contributi da parte del competente settore, da indicarsi da parte della R.U.P., di cui al punto n. 4, segue la disciplina del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 19 febbraio 1991, n. 39, e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente Patto, la liquidazione di eventuali contributi è subordinata alla rendicontazione delle attività in sussidiarietà svolte, a titolo di rimborso dei soli costi non affrontabili con sostegni in natura.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare tenendo conto delle eventuali informazioni date dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui verranno effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), nonché ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale necessari all'attività, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

Fatte salve le prescrizioni ed indicazioni comunicate dalla R.U.P., sono, a tal fine, consultabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a tenere un apposito registro delle persone coinvolte nelle attività, da trasmettere alla R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con la stessa.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del Patto lo statuto dell'Associazione *Legambiente Volontariato Verona*, conservato agli atti.

Verona, 05/08/2019

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Associazione
Legambiente Volontariato Verona
Chiara Martinelli